

STATUTO

FCP

FEDERAZIONE

CONCESSIONARIE

PUBBLICITA'

INDICE

Premessa – Principi Ispiratori e regole di comportamento	pag. 3/4
Articolo 1 – Denominazione	pag. 5
Articolo 2 – Scopi	pag. 6/7
Articolo 3 – Adesione ad enti associativi	pag. 7/8
Articolo 4 – Rappresentanti degli Associati	pag. 8
Articolo 5 - Ammissioni e tipologia di Associato	pag. 8/9/10/11
Articolo 6 - Doveri dell'Associato	pag. 11
Articolo 7 - Quote Sociali	pag. 11/12
Articolo 8 – Qualità di Associato	pag. 12
Articolo 9 – Morosità	pag. 12/13
Articolo 10 – Perdita della qualità di Associato	pag. 13
Articolo 11 – Disposizioni Disciplinari	pag. 13/14
Articolo 12 – Organi della Federazione	pag. 14
Articolo 13 – Assemblea Generale	pag. 14/15
Articolo 14 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale	pag. 15/16
Articolo 15 – Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e Modalità di voto	pag. 16/17/18/19
Articolo 16 – Criteri per l'attribuzione del diritto al voto degli Associati effettivi	pag. 19
Articolo 17 – Assemblee e Presidenti delle Associazioni dei singoli mezzi	pag. 20/21
Articolo 18 – Consiglio Federale	pag. 22
Articolo 19 – Poteri del Consiglio Federale	pag. 22/23
Articolo 20 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio Federale	pag. 23/24/25
Articolo 21 – Convocazione e deliberazioni del Comitato di Presidenza	pag. 25/26
Articolo 22 – Presidente Federale	pag. 26/27
Articolo 23 – Revisori dei Conti	pag. 28
Articolo 24 – Probiviri	pag. 28/29
Articolo 25 – Tesoriere	pag. 29
Articolo 26 – Il Segretario	pag. 29/30
Articolo 27 – Contributi e fondo comune	pag. 30
Articolo 28 – Scioglimento della Federazione	pag. 30/31
Modifiche allo Statuto	pag. 31

PREMESSA: PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. La FCP - Federazione delle Concessionarie di Pubblicità si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell' associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per la organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la FEDERAZIONE propugna nel Paese;
- d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo equo sviluppo;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'europismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa federale che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una completa e corretta informazione;
- c) partecipazione attiva degli associati alla vita della FEDERAZIONE a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi della Federazione;
- d) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni alla Federazione;
- e) espletamento degli eventuali incarichi associativi con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli alla Federazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- f) dovere di garantire la migliore qualità della immagine ed il rispetto del nome della Federazione in ogni attività anche esterna al contesto operativo della Federazione.

Ciò premesso, e le premesse costituiscono parte integrante dello Statuto, quest'ultimo è costituito dagli articoli che seguono.

Art. 1.- Denominazione

E' costituita in Milano, fra le Aziende Concessionarie (d'ora innanzi per brevità: le Concessionarie) e i Gestori diretti di pubblicità (d'ora innanzi per brevità: le Concessionarie), la FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità.

Per gestori diretti si intendono le Società Editoriali operanti sul mercato della vendita di spazi e tempi di pubblicità con propria rete di vendita.

La Federazione è costituita dalle associazione dei seguenti mezzi:

- a) quotidiani
- b) periodici
- c) televisioni
- d) radio
- e) internet
- f) cinema
- g) out of home Tv

Nuove associazioni potranno costituirsi, previa delibera dell'Assemblea Generale, in relazione all'adesione a FCP di concessionarie operanti in settori diversi da quelli suindicati.

Art. 2. - Scopi

La Federazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi delle concessionarie nei confronti di terzi privati e pubblici

b. promuovere, direttamente o in collegamento con altri Organismi, ogni iniziativa tendente ad elevare ed a sviluppare l'impiego della pubblicità ed accrescerne il prestigio e la correttezza

c. costituire organi di collegamento anche permanenti con le Associazioni degli Editori, degli utenti e professionisti pubblicitari, dei giornalisti e con gli Organismi rappresentativi di categorie collegabili con l'attività pubblicitaria e le sue esigenze d'informazione, di studio e di ricerca

d. assumere tutte le iniziative ritenute necessarie o richieste dalle concessionarie per il miglioramento dell'attività delle medesime, la ricerca e l'attuazione dei servizi, regole e comportamenti comuni, la composizione di eventuali vertenze tra le Concessionarie stesse

e. promuovere il coordinamento degli interessi sindacali degli Associati

f. coordinare - nel più assoluto rispetto delle singole attività e delle loro autonomie - modi e mezzi di salvaguardia e di sviluppo delle attività delle

Associazioni previste al presente Statuto, svolgendo opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra le medesime.

La Federazione non ha nessun carattere politico né fini di lucro.

Art. 3.- Adesione ad enti associativi

La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e dei Servizi, Confcommercio, ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento di cui in premessa.

La Federazione, su proposta del Consiglio Federale e su delibera dell'Assemblea, potrà partecipare a Società Srl e Spa e ad altri enti, Associazioni ed Organismi che abbiano per scopo la tutela degli interessi che si identificano con quelli della Federazione.

Le associazioni dei mezzi di cui all'art. 1 potranno aderire, su proposta della propria Assemblea e previa delibera del Comitato di Presidenza, ad altri enti, Associazioni e Organismi di specifico interesse settoriale.

I rappresentanti come sopra designati da FCP o dalla Associazione dei mezzi di competenza di cui all'art. 1, negli organi sociali di tali enti o associazioni esterni, debbono svolgere preponderante attività nel settore di competenza dell'organismo al quale si aderisce.

Le Associazioni dei quotidiani e dei periodici di FCP aderiscono alla FIEG.

Art. 4.- Rappresentanti degli associati

Ogni Concessionaria è rappresentata nella Federazione da una sola persona fisica che deve essere designata nella domanda di adesione e che, occorrendo, può essere sostituita anche a tempo determinato.

Sarà possibile per la Concessionaria indicare una diversa persona fisica come rappresentante nelle diverse Associazioni.

Art. 5.- Ammissioni e Tipologia di Associato

Possono presentare domanda di ammissione a FCP le concessionarie costituite: (A) in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e (B) con un fatturato da vendita di spazi pubblicitari al netto di sconto d'agenzia non inferiore ai due milioni di euro, con le eccezioni di cui infra.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i bilanci degli ultimi due esercizi, i quali faranno fede per l'attribuzione del tipo di Associato (effettivo o aderente). I gestori diretti, nel caso in cui il bilancio non evidenzia il fatturato derivante dalla vendita di spazi pubblicitari, sono tenuti a comunicare per iscritto tale dato ogni anno in tempo utile per il calcolo delle quote associative. Quest'informazione sarà utilizzata solo ad uso interno dalla Federazione e non potrà essere diffusa a terzi.

Nel caso di Concessionarie di Pubblicità di nuova costituzione, per le quali non si disponga dei bilanci degli ultimi 2 esercizi, e nel caso di Concessionarie che per gli ultimi 2 esercizi non possano comprovare la sussistenza dei requisiti indicati al punto (B) del primo capoverso, le quali comprovino l'acquisizione di mezzi per la raccolta

pubblicitaria affidati negli ultimi 2 esercizi ad altra Concessionaria o allo stesso Editore quale gestore diretto, faranno fede i dati dei bilanci rispettivamente della precedente Concessionaria o del gestore diretto sulla base dei criteri di cui sopra.

Inoltre tutte le Concessionarie che non potessero esibire i dati di fatturato pubblicitario dei 2 anni precedenti perché di nuova costituzione sia la Concessionaria che i mezzi rappresentati, potranno fare domanda di ammissione a FCP allegando il versamento di euro 3.000,00 come contributo anticipato a fondo perduto valido per 2 anni; comunque pagheranno la percentuale di partecipazione ai costi calcolata su una ipotesi di fatturato di euro 2.000.000,00 salvo conguaglio in caso di accertamento del fatturato annuo superiore; in caso di fatturato inferiore tale percentuale di partecipazione ai costi rimarrà invariata. Essi rimarranno ammessi, in via provvisoria come soci aderenti in attesa di eventuale accettazione, nei 2 anni successivi alla richiesta, passati i quali acquisiranno la qualità di soci aderenti o effettivi a seconda dell'entità del fatturato raggiunto con il conseguente peso di voto.

In caso di mancato raggiungimento della soglia minima, non verranno ammessi alla Federazione.

Sono individuati due tipi di associati:

- effettivi: con fatturato al netto dello sconto di agenzia superiore ai cinque milioni di euro; rimangono tali a prescindere dal fatturato sempre che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
- aderenti: con fatturato al netto dello sconto di agenzia compreso tra i due e i cinque milioni di euro. Allorché il fatturato superi i cinque milioni di euro, nel periodo successivo all'ammissione in FCP, gli aderenti potranno acquisire la qualità di socio effettivo con decorrenza dall'anno successivo a tale raggiungimento e previa richiesta, sempre che siano in regola con il pagamento

delle quote associative. Rimangono soci aderenti anche nel caso in cui il fatturato scendesse sotto la soglia dei due milioni, fruiscono di tutti i servizi della Federazione; il contributo annuale a loro carico è pari al valore minimo della quota associativa fissa; non hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale della Federazione.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee di Associazione.

Per le associazioni Internet e Cinema i valori di cui sopra sono ridotti del 50%.

Il Consiglio Federale può rivedere i valori di cui sopra ogni due anni.

La domanda di ammissione alla Federazione deve essere presentata su apposito modulo regolarmente firmata e controfirmata da due Associati presentatori.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Federale sentita l'associazione del mezzo ove costituita che fornirà un parere consultivo.

Le deliberazioni del Consiglio Federale - a norma dell'art. 18 - sono soltanto dispositive per l'ammissione o il rifiuto, senza motivazione.

Con la deliberazione di rifiuto l'interessato può fare ricorso all'Assemblea Generale con lettera raccomandata spedita al Presidente della Federazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

L'Assemblea decide a maggioranza e a scrutinio segreto.

La posizione di iscritto ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 6.- Doveri dell'Associato

L'ammissione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e i relativi regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli Organi della Federazione nell'ambito dei suoi scopi.

In caso di inosservanza il Consiglio potrà richiamare l'Associato all'adempimento dei suoi doveri e, quando lo scopo non venisse raggiunto, dichiarare l'Associato stesso temporaneamente sospeso da ogni attività sociale, proponendo al Collegio dei Probiviri uno dei provvedimenti disciplinari previsti all'art. 14.

L'adesione alla FCP attribuisce la qualifica di socio del Sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio.

Art. 7.- Quote sociali

Gli Associati corrispondono una quota di iscrizione e una quota annuale.

Le quote sono annualmente deliberate dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Federale.

L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e le quote annuali si versano entro le scadenze deliberate dagli Organi Sociali.

Il Consiglio Federale è autorizzato a richiedere a ciascun Associato, in aggiunta alle quote normali, contribuzioni

integrative pure annuali, per particolari esigenze sociali approvate dall'Assemblea degli Associati.

Le Assemblee delle associazioni dei singoli mezzi possono richiedere ai loro associati contribuzioni straordinarie per specifiche iniziative, oltre alla contribuzione ordinaria per le attività delle stesse. Tali contribuzioni verranno gestite separatamente dalle quote normali ed integrative della Federazione.

Art. 8.- Qualità di Associato

Gli Associati si intendono impegnati al versamento delle quote di cui sopra di anno in anno, finché non abbiano dato disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Nel caso di cessazione dell'attività di vendita pubblicitaria, il venir meno della qualità di Associato avviene automaticamente, fermo restando l'obbligo del versamento dell'intera quota annuale relativa all'anno sociale in corso.

Art. 9.- Morosità

L'Associato moroso sarà chiamato al pagamento delle quote arretrate entro il termine fissato nel richiamo stesso.

Nel caso di inadempimento la Federazione potrà ricorrere alle vie legali presso il Foro di Milano, in ogni forma e modo ritenuti opportuni.

Indipendentemente dall'esito di tali procedure, il Consiglio Federale proporrà al Collegio dei Probiviri l'esclusione

dell'Associato dalla Federazione, con facoltà di sospenderlo temporaneamente da ogni attività.

Art. 10.- Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde:

- a. per dimissioni
- b. per cessazione da oltre sei mesi dell'attività in base alla quale è avvenuta l'ammissione
- c. per esclusione

Le dimissioni devono essere notificate al Consiglio Federale e hanno effetto con la fine dell'anno solare se date entro il 30 settembre, altrimenti hanno effetto al 30 giugno dell'anno successivo.

La cessazione ha effetto alla scadenza del periodo semestrale di cui alla lettera b.

L'esclusione ha effetto immediato ma l'escluso è tenuto al pagamento dei contributi per tutto l'anno solare.

L'esclusione può essere proposta al Collegio dei Probiviri dopo trascorso un periodo di sei mesi di ritardo sul pagamento dei contributi.

Art. 11.- Disposizioni disciplinari

L'Associato che sia inadempiente agli obblighi sociali è passibile, a seconda della gravità della infrazione, dei seguenti provvedimenti:

- a. censura
- b. sanzione pecuniaria il cui importo è devoluto alla Federazione

c. esclusione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari spetta al Collegio dei Probiviri che viene investito dal Consiglio Federale.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea Generale.

Tale ricorso ha effetto sospensivo e si propone con lettera raccomandata che deve essere inviata al Presidente della Federazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea decide a scrutinio segreto.

E' riservata alla Federazione ogni altra azione verso l'inadempiente, in particolare per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12. - Organi della Federazione

Gli Organi della Federazione sono:

- a. l'Assemblea Generale degli Associati
- b. il Consiglio Federale
- c. il Presidente della Federazione
- d. il Comitato di Presidenza
- e. il Tesoriere
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti
- g. il Collegio dei Probiviri
- h. le Assemblee delle associazioni dei singoli mezzi

Art. 13. - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dagli Associati della Federazione.

Gli Associati intervengono all'Assemblea nelle persone designate a rappresentarli di cui all'art. 4; possono anche

farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato che esercita gli stessi poteri dell'Associato mandante.

Nessun Associato può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 14.- Attribuzioni dell'Assemblea Generale

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a. l'elezione del Presidente della Federazione, che può essere scelto anche tra i non Associati
- b. l'elezione dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, nonché la designazione dei Presidenti dei relativi Collegi
- c. l'esame e l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e l'approvazione della relazione annuale sulla attività della Federazione
- d. la determinazione delle quote sociali su proposta del Consiglio Federale (art.7)
- e. le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento della Federazione
- f. le decisioni sui ricorsi di cui agli articoli. 5 e 11
- g. la determinazione delle direttive generali per la attività della Federazione e sulle norme statutarie di ogni Associazione di mezzi in base al principio di sussidiarietà

- h. l'adesione della FCP ad altre Associazioni e la nomina di rappresentanti in tali consessi, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 3

Art. 15.- Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria e Modalità di voto

Gli Associati sono convocati:

- in Assemblea Ordinaria una volta all'anno
 - a. entro il mese di giugno, per la discussione e approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo, della relazione annuale sull'attività della Federazione, della determinazione dei criteri di calcolo delle quote associative
 - b. entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo
 - c. ogni due anni, per la nomina del Presidente, di 3 Revisori dei Conti e dei Probiviri
- in Assemblea Straordinaria
 - a. per le modifiche eventuali dello Statuto
 - b. lo scioglimento della Federazione
 - c. per la determinazione dei criteri di voto in assemblea
 - d. ogni qualvolta il Consiglio Federale a maggioranza lo ritenga opportuno

In Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria, gli Associati possono anche essere convocati ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio Federale, ovvero lo richieda, su specificati argomenti, almeno un terzo degli Associati in regola con le quote annuali.

La Convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica, contenente

l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.

La convocazione deve essere spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 3 giorni.

Le riunioni di Assemblea Generale, Ordinaria o Straordinaria si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere prevista la seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio e per delega di un numero di Associati che rappresenti almeno la metà dei voti a disposizione degli aventi diritto a parteciparvi.

La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, comprese le deleghe.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza in proprio o per delega e col voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi del totale dei voti e in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega, ma con una maggioranza pari ad almeno i tre quarti del totale dei voti a disposizione degli intervenuti anche per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in assenza, dal Vice Presidente anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli Associati.

La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale.

Quando si tratti di nomine o ne sia fatta domanda da almeno cinque Associati si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti gli Associati.

Di ciascuna seduta dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Art. 16.- Criteri per l'attribuzione del diritto al voto degli Associati effettivi.

I criteri per l'attribuzione del diritto al voto degli Associati effettivi nell'Assemblea Generale sono cumulativamente due:

(i) entità del contributo;

(ii) partecipazione alle associazioni dei singoli mezzi.

(i) Nell'Assemblea Generale gli Associati effettivi il cui contributo all'Associazione è, in termini percentuali, inferiore o uguale all'1% del totale delle quote versate dagli associati effettivi e dei contributi versati dagli associati effettivi ai sensi dell'art. 7 del presente statuto hanno diritto ad un voto a testa; quelli il cui contributo è superiore all'1% ma inferiore o uguale al 3% hanno diritto a due voti a testa; quelli il cui contributo è superiore al 3% ma inferiore al 4% hanno diritto a tre voti a testa; quelli il cui contributo è superiore al 4% hanno diritto a 4 voti a testa

(ii) Nell'Assemblea Generale gli Associati effettivi che partecipano ad altre Associazioni oltre alla prima hanno diritto ad un voto per ognuna fino ad un massimo di tre voti.

Art. 17.- Assemblee e Presidenti delle Associazioni dei singoli mezzi.

Le Assemblee delle Associazioni dei singoli mezzi sono costituite dagli associati secondo il disposto dell'art. 1, in regola con i versamenti associativi.

L'Assemblea può predisporre un proprio Statuto e Regolamento da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale

della Federazione previa verifica da parte del Comitato di Presidenza.

In assenza di Statuto le Assemblee si uniformeranno alle seguenti regole.

Le Assemblee sono convocate dai rispettivi Presidenti ogniqualvolta lo ritengano necessario o lo richiedano almeno un quarto degli associati appartenenti alla singola associazione con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà degli associati che hanno diritto di parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun associato sia effettivo sia aderente, è portatore in proprio di un voto. Sono ammesse deleghe nel limite massimo di due.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei votanti, in proprio o per delega.

Alle Assemblee delle Associazioni compete di deliberare sui problemi riguardanti specificamente ed esclusivamente i singoli mezzi nonché di formulare raccomandazioni per gli indirizzi da sostenere nel quadro dell'azione generale della Federazione.

Alle Assemblee delle Associazioni compete inoltre:

- a) stabilire le linee e gli indirizzi di propria competenza
- b) eleggere il proprio Presidente, che è di diritto Vice Presidente della Federazione, membro del Consiglio

Federale e del Comitato di Presidenza

- c) eleggere i propri rappresentanti in Consiglio Federale
- d) definire i criteri di contribuzione ordinaria e straordinaria per le proprie specifiche iniziative.

La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale. Quando si tratta di nomine o ne sia fatta domanda da almeno un quarto degli associati si procede a scrutinio segreto.

Nel caso in cui delibere o iniziative da assumere confliggessero con gli interessi di altre associazioni si attua la procedura conciliativa del Comitato di Presidenza di cui all'art. 20.

Il Presidente rappresenta l'Associazione stessa; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori.

I verbali dell'Assemblea di ogni Associazione dovranno essere riportati, a firma del Presidente e del segretario, in uno stesso libro dei verbali di ogni Associazione.

Art. 18.- Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è formato dal Presidente della Federazione, dal Past President, dai Presidenti delle Associazioni dei singoli mezzi, con la carica di Vice Presidenti della Federazione, e da 6 a 15 Consiglieri eletti dalle Assemblee delle Associazioni, di cui all'art.16 in proporzione alle quote contributive di ciascun settore.

Il Consiglio Federale pronuncia la decadenza dei propri membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive.

Il Consiglio Federale procede alla sostituzione di membri dimissionari o decaduti ai sensi del precedente comma o per perdita delle qualifiche per cooptazione, tenute presenti le disposizioni di cui ai comma precedenti.

Art. 19.- Poteri del Consiglio Federale

Al Consiglio Federale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l'attuazione degli scopi della Federazione, salvo quelli riservati ad altri Organi.

Spetta in particolare al Consiglio Federale:

- a. deliberare sulle domande di ammissione ad Associato, sentito il parere consultivo dell'Assemblea dell'Associazione del singolo mezzo
- b. designare la rappresentanza negli Organismi o Enti a carattere internazionale o nazionale di interesse generale per gli Associati e nelle riunioni nelle quali sono trattati argomenti sindacali di generale interesse per il settore
- c. alla fine di ogni esercizio predisporre un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo; predisporre altresì ogni anno un bilancio preventivo per l'anno successivo che deve essere parimenti approvato dalla Assemblea

- d. eleggere il Tesoriere della Federazione che può essere scelto anche fra i non Consiglieri
- e. deliberare i contributi integrativi di cui all'art.7
- f. ratificare le deliberazioni assunte dal Presidente con carattere d'urgenza
- g. designare il Consigliere che assume le funzioni di Segretario oppure deliberare l'assegnazione dello incarico ad un consulente esterno o ad un dipendente
- h. proporre all'Assemblea l'adesione della FCP ad altri Organismi del settore
- i. recepire, elaborare e preparare per l'Assemblea proposte di interesse generale per gli associati.

Art. 20.- Convocazione e deliberazioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato con lettera raccomandata o fax o posta elettronica spediti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Le riunioni di Consiglio Federale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti che rappresentino la metà più uno delle associazioni dei singoli mezzi di cui all'art. 1.

Non è ammesso l'istituto della delega.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati ad assistere i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto.

Delle sedute del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21.- Convocazione e deliberazioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente della Federazione ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un Presidente di sezione.

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente della Federazione, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere.

Le riunioni del Comitato di Presidenza si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Spettano al Comitato di Presidenza tutte le decisioni e gli indirizzi per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Federale.

Spetta in particolare al Comitato di Presidenza:

- a. verificare e garantire che gli eventuali Statuti delle Associazioni dei singoli mezzi siano in armonia con il presente Statuto, siano in armonia tra loro e vengano rispettati
- b. svolgere funzione conciliativa nelle controversie tra le Associazioni dei singoli mezzi.

In caso di conflitto di interessi tra le Associazioni dei singoli mezzi, il Comitato si convocherà urgentemente cercando il temperamento degli interessi. In caso di dissenso le Associazioni, sentito il Consiglio Federale, individueranno le forme di comunicazione all'esterno.

Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei propri membri.

Art. 22.- Presidente Federale

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

- a. Cura l'osservanza dello Statuto nonché la esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Federazione
- b. Provvede all'amministrazione ordinaria della Federazione e ne coordina l'attività
- c. Può prendere provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Federale

alla prossima riunione, da convocarsi, in tal caso, entro un mese.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti da lui delegato.

Tutte le cariche sociali sono biennali. Quelle relative ai Vice Presidenti sono rinnovabili per cinque mandati consecutivi, la carica di Presidente non è invece soggetta a vincoli quantitativi di mandato.

I Vice Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per cinque mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o la cui società di appartenenza associata non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Segretario sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e da mandati parlamentari o incarichi di partito.

Art. 23.- Revisori dei Conti

La gestione amministrativa e la contabilità della Federazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e da due membri effettivi.

I Revisori dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da trascrivere su apposito libro o su idoneo e riconosciuto supporto informatico e da sottoscrivere dai Revisori presenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dichiara la decadenza dei Revisori che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non intervengano alle riunioni del Collegio dei Revisori.

Art. 24.- Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da un membro effettivo per ciascuna Associazione di cui all'art. 1.

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Compete al Collegio dei Probiviri di decidere:

- a. sulle questioni tra la Federazione e gli Associati e sui provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11.
- b. sulle questioni tra gli Associati che al Collegio fossero deferite da questi.

Le norme per il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono determinate dal Collegio stesso.

I Membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del Consiglio Federale senza diritto di voto.

Art. 25.- Tesoriere

Il Consiglio Federale elegge il Tesoriere della Federazione.

Il Tesoriere qualora scelto fra i non Consiglieri è invitato alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto.

Egli è responsabile dell'amministrazione del fondo comune della Federazione, controlla la conformità delle entrate e delle uscite al bilancio preventivo, sovrintende, secondo gli indirizzi del Consiglio Federale e le disposizioni ricevute dal Presidente, agli atti finanziari ed amministrativi della Federazione.

Art. 26.- Il Segretario

Le funzioni di Segretario della Federazione possono essere assunte da un Consigliere, da un Consulente esterno o da un dipendente.

Nel caso in cui il Segretario non sia scelto tra i Consiglieri egli viene incaricato con delibera del Consiglio ed assiste alle riunioni degli Organi della Federazione, senza diritto di voto.

Art. 27.- Contributi e fondo comune

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a. dalle quote di ammissione e dai contributi degli Associati
- b. dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari
- c. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della

Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Ogni Associato è tenuto al pagamento delle quote sociali previste dall'art. 7.

Per gli Associati ammessi durante l'anno, l'obbligo contributivo ha effetto pro rata a partire dall'inizio del mese in cui è stata accettata la domanda di ammissione.

Durante la vita della Federazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte della Federazione perde ogni diritto sul fondo comune.

Art. 28.- Scioglimento della Federazione

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della Federazione e, con la maggioranza di cui al comma 9 dell'art. 15, nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di due membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria ACP del 27/9/1997, modificato ed integrato dalle Assemblee Straordinarie FCP del:

- 14/7/98 (articoli n. 7 n. 21 n. 29 e n. 30)
- 18/1/2000 (articoli n. 1 e n. 20)
- 22/7/2003 (articolo n. 18)
- 21/6/2005 (modifiche integrali)
- 6/02/2007 (articolo n. 3)
- 22/01/2008 (articoli n. 1 n. 5 e n. 15)
- 17/07/2012 (articoli n. 3 n.15 n. 19 e n. 20)
- 29/05/2013(articoli n.4 n.5 n.10 n.14 n.15 n.16 n.17
n.20 n. 23 e n. 25)
- 16/07/2015 (articolo 1)
- 12/12/2018 (articolo 22)
- 15/12/2022 (articolo 22)